

PIANETA CARCERE

A Partire Dal "Progetto Margara" Di Riforma Dell'ordinamento Penitenziario

Francesco
Maisto **1**

LE RAGIONI DEL PROGETTO

Ci sono evidentemente più e diverse ragioni di giustificazione di un nuovo progetto di Legge di "riforma dell'ordinamento penitenziario e delle norme sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Ragioni di fondata indignazione per lo stato attuale del sistema penitenziario italiano - caratterizzato soprattutto dall'aumento dei suicidi, degli atti di autolesionismo, dalle gravi carenze di cura della salute -; ragioni di coerenza coi valori della Costituzione e di rinnovata (e testarda) volontà riformatrice finalizzata a proporre un nuovo, ma al contempo antico (non vecchio), progetto rifondativo del carcere e dell'area dell'esecuzione penale esterna complementare. Indubbiamente si tratta di un progetto ambizioso e globale, articolato nella forma e nella sostanza, espressione di chi, non ritenendo coincidenti *dictum e factum*, considera inquietante schivare il concreto.

1 Sandro Margara, con la passione, l'intelligenza e l'esperienza che tutti conosciamo, ha elaborato una organica proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario e delle norme sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Si tratta di un progetto di Legge composto da 177 articoli (la relazione di accompagnamento è di 105 pagine) raggruppati in 5 titoli. Le linee guida del progetto e il suo articolato integrale sono disponibili in www.dignitas.it (Documenti).
Introdurre, con la necessaria sintesi espositiva, una riflessione comune su un progetto di Legge come questo, incorre facilmente in omissioni e talvolta nell'amplificazione di alcune chiavi di lettura, soprattutto se queste rappresentano le questioni sulle quali si chiede l'opinione di autorevoli interlocutori. Un rischio, comunque, da correre (F. M.).

Anche questa è *l'immane concretezza* evocata da Gabrio Forti nella METAMORFOSI DEL CRIMINE E DEL CONTROLLO PENALE ².

A 30 anni dalla prima Legge di riforma del carcere (del 26 luglio 1975) e dopo le varie, non indolori e non sempre adeguate, leggende di controriforma, fatta eccezione per la Legge Gozzini del 1986, tutte dichiaratamente finalizzate a dare risposte ai vari mutamenti della fisionomia del carcere (della riforma, poi del crimine organizzato, poi del carcere politico, poi di quello del terrore, della vendetta e della morte, fino al carcere della speranza, a quello balcanizzato ed all'odierno carcere della globalizzazione), bisogna realisticamente e senza rimpianti riconoscere che quell'impianto ed apparato normativo, nonostante contenga pregi ed intuizioni innovatrici, oggi si presenta al lettore disincantato con tali e rilevanti *rattoppi* da offrirsi come uno specchio deformante sia delle valenze costituzionali del testo originario, sia della composizione della popolazione ristretta, sia dell'evoluzione della legislazione europea.

Per una riflessione sull'inadeguatezza dell'ordinamento penitenziario a fronteggiare la quantità e la tipologia dei reclusi nelle carceri italiane, basta riferirsi ai dati preoccupanti, resi pubblici nel giugno di quest'anno dal D.A.P.: per tutti valga l'aumento della popolazione di 3057 nuove carcerazioni nel solo primo semestre del 2005. Un dato che, come quelli relativi all'aumento del numero dei migranti, all'aumento dei cd. giovani-adulti, all'aumento dei condannati a pene fino a tre anni, all'aumento dei tossicodipendenti, lungi dall'evidenziare - secondo la comune riflessione scientifica - un aumento della delittuosità o una maggiore operatività delle agenzie di repressione, segnala di più, per un verso, uno scacco delle plurime finalità integrate del sistema repressivo e del sistema socio-assistenziale, e per altro verso, una incapacità di fronteggiare il fenomeno senza una manovra legislativa globale.

Ma innanzitutto, occorre un riordino sostanziale di tutta la normativa per ritrovare il filo di un discorso unitario oscurato da interventi diversi e spesso contrastanti: il filo del discorso delle tante sentenze della Corte Costituzionale emesse in questi anni, non sempre osservate e rese operative, che ribadiscono, sotto diversi profili, la *finalità rieducativa* della pena.

La novità progettuale investe, ben oltre la caratterizzazione costituzionale dei "Principi direttivi" del capo I, titolo I, della Legge del 1975, l'impronta conforme alla *Carta* da imprimere a tutto il sistema organizzativo dell'istituzione penitenziaria. Sarebbe grossolana la indicazione della mancanza di un preciso riferimento al carcere nel dettato della *Carta* e tuttavia, essa deve costituire la pietra angolare del sistema non solo per il solito richiamo alla funzione della pena, ma anche per il richiamo a tutti i valori che addita alla comunità nazionale. Una ristrutturazione secondo Costituzione, quindi, del sistema degli istituti e del personale penitenziario, coerente con il riconoscimento dei diritti dei reclusi, apprestando strumenti di garanzia del rispetto degli stessi, curando l'efficacia degli spazi alternativi alla detenzione, anche al fine di tenere sotto controllo la dinamica di crescita del carcere.

L'altra ragione del progetto è rappresentata dalla necessità di tener conto della Legislazione Europea, di diversa efficacia e comunque rilevante nella misu-



2 G. Forti, *L'IMMANE CONCRETEZZA. METAMORFOSI DEL CRIMINE E CONTROLLO PENALE*, Raffaello Cortina, Milano 2000.

ra in cui esprime una prospettiva ed un approccio originale ed umanistico alla questione criminale: si tratta di articolare secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 2000, le varie Direttive e Raccomandazioni, soprattutto in relazione al *Community Service Order*, al lavoro intra/extra murario.

Una conclusiva ragione: occorre raccogliere e dare spazio a tutte le voci che si sono levate in questi anni perché il sistema penitenziario cambi in positivo per chi lo subisce: voci di operatori - dentro e fuori - del carcere, della vasta area del volontariato e della riflessione politica e scientifica. Tutte queste voci esprimono una speranza di cambiamento del carcere. "Bisognava organizzare quella speranza. È quello che si è cercato di fare", dice giustamente Alessandro Margara.

L'ANALISI DEL TESTO: IL TITOLO I: TRATTAMENTO PENITENZIARIO E DIRITTI DEI DETENUTI.

Il titolo è articolato in quattro capi, dedicati a: principi direttivi, condizioni generali, modalità del trattamento, regime penitenziario.

Innanzitutto la chiave di lettura complessiva di questa parte del progetto: nell'ordinamento penitenziario vigente si prevedono, quasi come principi ed in via generale, obblighi dell'Amministrazione circa le caratteristiche degli istituti e del regime di vita, nonché un trattamento generico per tutti i reclusi ed uno specifico, individualizzato, nei confronti di condannati ed internati. Tali obblighi sono restati, però, largamente inadempiti. Si tratta, allora, di imboccare la strada del riconoscimento di singoli e specifici diritti dei reclusi e di fornire strumenti di garanzia per il rispetto degli stessi.

Dopo 30 anni di faticosi e non riusciti tentativi di soluzioni giurisprudenziali per la piena attuazione in carcere di quei diritti soggettivi previsti per tutti dalla Costituzione, ma tanto imperfettamente dalla Legge ordinaria da vedersi di solito contrapporre la natura giuridica di interessi legittimi o di aspettative di diritti di un'ampia gamma di posizioni soggettive; dopo aver verificato che se i diritti non nascono sempre dall'esperienza del male, sicuramente vengono reclamati *dalla pratica dura dell'esperienza umana* che si vive nelle carceri, bisogna convenire con Alan Dershowitz che allora "i diritti vanno inventati"³. Così operando si dà anche esecuzione alla sentenza n. 26 della Corte Costituzionale dell'11/2/1999 (dopo 6 anni rimasta inascoltata) che indica nel reclamo al magistrato di sorveglianza, adeguatamente giurisdizionalizzato, lo strumento per la garanzia dei diritti dei detenuti e internati. La configurazione dei diritti viene, ovviamente, accompagnata dalla definizione della procedura giurisdizionale per la loro protezione.

Si prevedono diritti compresi nella sfera del trattamento generale di tutti i reclusi: il diritto ad una vita attiva (anziché chiusa in cella per quasi l'intera giornata, come oggi per buona parte dei detenuti), impegnata in varie attività; il diritto ad una alimentazione adeguata; il diritto alla cura della salute.

E si prevedono, poi, altri veri e propri diritti al trattamento individualizzato, finalizzato alla riabilitazione dei condannati e degli internati, alla preparazione ed all'attuazione di percorsi per il loro reinserimento sociale. Questo vuol dire il



3 A. M. Dershowitz, *Rights From Wrongs*. UNA TEORIA LAICA DELL'ORIGINE DEI DIRITTI, Codice edizioni, Torino, 2005.

riconoscimento dei diritti alle attività trattamentali: istruzione, lavoro, formazione professionale, cultura, sport, manifestazione della propria fede religiosa, relazioni familiari.

Nel quadro di tali relazioni rientra il riconoscimento del diritto all'affettività, esplicitato nella modalità di restare con i propri familiari, fino ad una intera giornata, in idonee strutture degli istituti e senza controllo del personale. In tal modo, nella prospettiva del recupero di un tempo, se pur breve, di incontro libero (con gli ovvi limiti di questa libertà) con la famiglia, può trovare soluzione anche il problema della sessualità. Tale diritto, come altre possibilità trattamentali, viene riconosciuto anche ai detenuti non definitivi.

È stata riservata particolare attenzione alla materia dei colloqui e della corrispondenza telefonica, nonché a quella dei permessi fuori dal carcere, già chiamati "permessi premio", ora denominati come "permessi di risocializzazione": se ne prevede una fruizione più piena.

La fase detentiva si connota così, come il tempo in cui si prepara e si avvia una prima sperimentazione di quei percorsi di reinserimento sociale che potranno trovare poi, nella fase delle misure alternative, la sperimentazione conclusiva, con l'accompagnamento, il sostegno e il controllo degli organi penitenziari, nonché della rete sociale dei servizi e del volontariato, già coinvolta nella fase dell'osservazione e del trattamento in carcere.

Insomma, "i diritti presi sul serio", per usare una vecchia espressione di Ronald Dworkin.

IL TITOLO II: MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, ESECUZIONE DELLE SANZIONI NON DETENTIVE E MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA.

Il titolo II è articolato in tre capi, dedicati, appunto, alle misure alternative, all'esecuzione delle sanzioni diverse da quella detentiva ed alla Magistratura di Sorveglianza.

Il primo dei tre capi è volto al rilancio dell'efficacia delle misure alternative alla detenzione, individuate come una modalità ordinaria per la finalizzazione riabilitativa dell'esecuzione penale. Ancora una volta, la sintassi normativa eletta è quella della Corte Costituzionale, tanto che l'art. 57 (come altri del progetto), ne riporta letteralmente il testo.

In secondo luogo, mentre si rivedono e si mettono a punto le varie misure alternative note, per una loro migliore efficacia, si ristruttura la liberazione condizionale come misura alternativa in senso proprio prevedendo, tra l'altro, una più incisiva presenza del servizio sociale. Per l'affidamento in prova al servizio sociale si configura una disciplina speciale adeguata ai condannati portatori di disagio psichico e sociale, in analogia con quella dei tossicodipendenti e alcool-dipendenti. Si prevede anche la possibilità di esecuzione parziale o integrale della misura fuori dal territorio nazionale, ma limitatamente all'ambito dell'Unione Europea.

Con una serie di microinterventi modificativi delle diverse forme di *detenzione domiciliare*, se ne sottolinea la natura di misura alternativa, sottraendola così al modello degli arresti domiciliari. Per la *semilibertà*, si prevede, in sintonia con la progressione nel trattamento, un allargamento degli spazi di libertà offerti dalla misura. La revisione delle ipotesi di preclusioni alle misure alternative e dell'art. 4 bis del testo vigente, qui con la nuova numerazione dell'art. 79, ne ha comportato la collocazione nella sua sede topografica appropriata. In particolare, si prevede che dopo l'espiazione di parti di lunga durata della pena vengano meno le

preclusioni alle misure di cui al citato art. 4 bis del testo vigente.

È affrontato anche il problema dell'esecuzione della pena a notevole distanza dal tempo del reato commesso, sul presupposto che tale vuoto di intervento penale compromette ab origine l'efficacia e l'effettività della funzione riabilitativa della pena.

Al riguardo, un primo intervento introduce i termini massimi per l'esecuzione della pena ed un secondo intervento prevede l'anticipazione dell'ammissione alla misura alternativa dopo l'espiazione di parti di pena minori di quelle ordinariamente richieste per la stessa. Questo secondo intervento affronta anche il problema della detenzione per i delitti commessi per finalità politiche, ma risalenti nel tempo.

La remissione del debito viene semplificata ed assume maggiore efficacia.

Per la *liberazione anticipata* il progetto prevede, così modificandola in modo notevole, sia diversi ambiti di operatività sulla durata della pena, sia una variabile all'interno dei programmi di reintegrazione sociale per specifiche fasce di condannati, e un collegamento eventuale coi nuovi assetti istituzionali rappresentati dalle *Case territoriali di Reinserimento Sociale* a livello regionale.

La lettura del combinato disposto degli artt. 78 (Liberazione anticipata), 114 (Case territoriali di Reinserimento Sociale) e 163 (Misure e condizioni giuridiche per la partecipazione ai programmi di reintegrazione sociale anche nella forma dei *Lavori socialmente utili*) rende evidente un disegno di *meticciamiento*, come selezione e contaminazione dei migliori caratteri di istituti già noti, indicati peraltro per l'applicazione anche ai detenuti non definitivi. Più semplicemente: coloro che parteciperanno ai programmi attivi di reintegrazione sociale e volontariamente accetteranno di non ricevere una remunerazione economica, beneficeranno della liberazione anticipata di 90 giorni per ciascun semestre di pena espiata.

Il capo II è dedicato ad una nuova disciplina dell'esecuzione delle sanzioni diverse da quella detentiva: pena pecuniaria, pene accessorie, misure di sicurezza, effetti penali ed extrapenali della condanna. Questa parte muove dalla constatazione che fino ad oggi ogni rivisitazione della pena in funzione riabilitativa ha riguardato essenzialmente quella detentiva e non i diversi interventi sanzionatori ora indicati. Accade così che dopo l'esecuzione della pena detentiva, comincia per il condannato una specie di percorso ad ostacoli, connotato dal rischio della lunga durata e del ritardo nell'effettivo reinserimento sociale.

Il capo III è dedicato alla Magistratura di sorveglianza.

Il progetto intende ribadire innanzitutto la specificità di questa funzione giudiziaria, indicando anche i percorsi professionali preferenziali per l'assegnazione dei magistrati ai Tribunali di Sorveglianza ed indicando poi le linee di una necessaria riorganizzazione di questi delicati Uffici Giudiziari, anche in termini di effettive risorse di personale e di mezzi, in relazione alle periodiche variazioni quantitative dei procedimenti. Infine, si prevede l'istituzione di sezioni stralcio dei Tribunali di Sorveglianza per la decisione sulla notevole quantità di istanze pendenti che sarebbero altrimenti di grave ostacolo al recupero di un'adeguata funzionalità.

È ovvio che in questo settore la tempestività delle decisioni è essenziale: sia, ovviamente, quando l'esecuzione della pena è già in corso, sia quando viene sospesa, ai sensi della Legge Simeone. È infatti inammissibile che questa sospensione possa durare anche anni, come purtroppo accade, delegittimando così nei fatti il sistema dell'esecuzione penale.

IL TITOLO III: I PRIMI TRE CAPI DEDICATI AGLI ISTITUTI PENITENZIARI.

Il titolo III risulta di sette distinti capi: i primi tre dedicati agli istituti penitenziari, gli altri quattro al personale operante negli stessi.

Nel capo I, pur indicando i tipi di istituto ma, sostanzialmente, ratificando la mappatura esistente, si recuperano in una diversa prospettiva le case mandamentali, qui sostituite con le case territoriali di reinserimento sociale. Tali strutture non hanno più una funzione predeterminata come per le case mandamentali, ma se ne prevede l'attivazione in base alla disponibilità delle singole Regioni, legittimate alla progettazione per la realizzazione di lavori socialmente utili nei territori di loro competenza, ed all'impegno gestionale dei singoli Comuni con proprio personale, secondo una distribuzione degli oneri economici stabilita da apposite convenzioni con l'Amministrazione penitenziaria.

In questo capo si aggiorna anche l'elenco delle personalità ammesse alle visite agli istituti. Il capo II è dedicato alla differenziazione degli istituti. In primo luogo si segnala il diverso valore della recezione legislativa, sia dei circuiti in base ai livelli di sorveglianza (elevata, media e attenuata), sia dei criteri di assegnazione agli stessi, sia delle modalità di distribuzione della sicurezza, così da accentuarla nel circuito a maggior controllo e da ridurla progressivamente negli altri. Resta fermo, comunque, il principio che il regime normativo in tutti gli istituti resta sempre quello ordinario.

Si prevedono anche sezioni con caratterizzazioni particolari: per persone che hanno problematiche relazionali con la restante popolazione penitenziaria; per persone non autosufficienti a causa di gravi problemi fisici e per collaboratori di giustizia. Per evitare la definitività delle assegnazioni se ne impone il monitoraggio e la maggior presa in carico da parte degli operatori.

Il capo III, richiamando il meccanismo della riserva di legge e di giurisdizione anche per i regimi differenziati, raccoglie tutti i casi previsti dal testo vigente: artt. 14 bis, 14 ter e 14 quater; comma 1 dell'art. 41 bis, relativo a situazioni d'emergenza e di breve durata in singoli istituti (nelle quali, per vero, non è prevista la garanzia giurisdizionale); comma 2 e seguenti dell'art. 41 bis. Per questo ultimo regime, denominato di *massima sicurezza*, si prende atto del suo inserimento definitivo nella normativa, ma si prevedono modifiche del testo vigente, in ossequio alla giurisprudenza costituzionale anche in relazione alla limitazione della durata di applicazione per ogni singola persona ed alla diversificazione fra le posizioni di rilievo nelle organizzazioni criminali e quelle degli aggregati alle stesse.

IL TITOLO III (SEGUE): I CAPI DAL IV AL VII, DEDICATI ALL' ORGANIZZAZIONE DEGLI OPERATORI.

Il Capo IV è dedicato al personale operante negli istituti. Sono previste legislativamente le varie aree relative ai singoli ruoli, attualmente regolati da disposizioni organizzative, ed inoltre l'area degli esperti dell'osservazione e del trattamento con un rapporto organico con l'Amministrazione, in luogo degli attuali rapporti convenzionali per tempi limitati e tutt'altro che certi e costanti. È ribadita la centralità della direzione dell'istituto, pur nel quadro dell'autonomia delle singole aree. La preoccupazione maggiore è quella, però, di dare anche consistenza quantitativa a quelle aree, come tutte quelle specificamente trattamentali, che ne mancano oggi in misura inaccettabile.

È infatti la mancanza di personale dell'area educativa e dell'osservazione ad impegnare quello dell'area della sicurezza in compiti impropri. Si prevede l'impegno di ogni istituto ad approvare ed attuare ogni anno un proprio programma con l'indicazione degli specifici obiettivi e delle risorse per realizzarli.

Il Capo V è dedicato al personale dei Centri di servizio sociale con particolare attenzione sia agli aspetti qualitativi che a quelli quantitativi dell'organizzazione. In particolare, si prevede la nuova figura dell'operatore di servizio sociale a fianco a quella dell'assistente sociale, con funzioni varie: di accompagnamento, di svolgimento di più complete funzioni di controllo, di protezione del personale e degli stessi centri. Si prevede anche una attenta ridefinizione degli organici in relazione al numero delle misure alternative in esecuzione in un dato territorio ed al numero degli istituti e dei detenuti. Anche i Centri devono annualmente definire un programma con l'indicazione degli obiettivi. Il Capo VI riguarda i Provveditorati regionali e il Dipartimento. Per i primi, si sottolinea la funzione essenziale nel decentramento dell'Amministrazione penitenziaria e si precisa che devono realizzare sottosistemi regionali, in grado di dare tutte le risposte che l'istituzione penitenziaria deve complessivamente fornire in quel territorio. Anche i provveditorati devono definire annualmente un programma.

Per il D.A.P., organo centrale di definizione delle linee di amministrazione e di direzione della stessa, si individua per Legge il criterio per la scelta del Dirigente: la competenza specifica.

Per il volontariato, sono individuati i criteri e la competenza per la nomina attribuita ai Provveditorati Regionali e, solo in caso di inerzia, al D.A.P. Sono anche precisate le caratteristiche e gli spazi delle attività del volontariato che devono essere favorite, non solo perché rappresentano una risorsa per molti aspetti operativi, ma anche perché mantengono vivi attenzione e collegamento con la società esterna, contrastando la tendenza del carcere a chiudersi rispetto alla società. Va ricordato, comunque, che il volontariato può coadiuvare anche i centri di servizio sociale nelle loro attività di gestione dell'area penitenziaria esterna.

Le cooperative sociali, nell'apposito articolo, sono individuate come un interlocutore privilegiato dell'Amministrazione per la gestione dei servizi e delle lavorazioni in carcere, nonché come possibili risorse occupazionali per le persone ammesse alle misure alternative.

IL TITOLO IV SUL REINSERIMENTO SOCIALE

Si tratta dell'ultima parte del progetto (salvo quella delle disposizioni finali e transitorie), ma presenta una particolare importanza e cerca di dare le indicazioni concrete per l'operatività di tutto il sistema.

Il capo I è dedicato all'articolazione del percorso di reinserimento sociale del singolo: dalla fase del progetto a quella della verifica, a quella dell'attuazione. Riguarda sia la fase dell'esecuzione in istituto che quella in misura alternativa, ed allarga le prospettive d'intervento dall'apporto degli operatori a quello della rete sociale di sostegno alla quale partecipano servizi esterni e volontariato. È chiara l'importanza del contributo che deve essere dato dal condannato e anche dalla sua famiglia, se la stessa rappresenta, come accade spesso, una risorsa utile.

I capi II e III prevedono gli interventi collettivi relativi a gruppi di detenuti in condizioni particolari. Questi *gruppi di detenuti* rappresentano quella *detenzione sociale* che interessa i due terzi della popolazione carceraria: tossicodipendenti, immigrati, persone in situazioni di criticità psichiche o sociali. Questi interventi hanno bisogno della partecipazione della società, nell'ambito della quale le situazioni di sofferenza e conflitto di quelle persone hanno origine. Il progetto prevede che le forze sociali, pubbliche o private, possono promuovere programmi di alternative alla detenzione, utili per i percorsi di superamento delle situazioni di disagio dei detenuti, anche attraverso lo svolgimento di lavori social-

mente utili. L'articolato definisce, distinguendo fra i gruppi dei detenuti in questione - tossicodipendenti, immigrati e altre criticità - l'oggetto dei programmi, le modalità di definizione degli stessi sotto vari profili (giuridico, economico, burocratico), e la possibilità di sedi detentive diverse dagli istituti ordinari, cioè le Case territoriali di Reinserimento Sociale, programmate dalle Regioni e gestite dai Comuni, di cui si è parlato in precedenza al n. 4.

L'art. 171 del progetto, infine, riprendendo una disposizione del documento 5/11/2004 del Consiglio d'Europa sulle regole relative agli istituti penitenziari, sancisce: "La mancanza di risorse economiche non giustifica la violazione dei diritti dei detenuti e degli internati in materia di condizioni di vita, di cura della salute, di svolgimento di una vita attiva e di finalizzazione della stessa alla risocializzazione, così come riconosciuti dalla presente legge".

Certamente tante linee programmatiche e progettuali pongono problemi di risorse, ma l'esperienza e la competenza del proponente e di quanti hanno attentamente analizzato in antepresa l'elaborato stima che quelle risorse (che non è possibile non trovare e rifiutare, come pure si è fatto) sono reperibili ... si tratta di far fruttare i talenti.

Si sottolinea peraltro in proposito, in riferimento all'art. 172, che la rete penitenziaria descritta nel progetto è finalizzata al contenimento dell'area detentiva ed all'estensione di quella delle misure alternative: ebbene, questa seconda è incomparabilmente inferiore, in termini di costi, rispetto alla prima! D'altronde, il riequilibrio degli organici dei singoli ruoli, potrà consentire di recuperare alla Polizia penitenziaria molte unità impegnate in servizi diversi.

ALCUNI VANTAGGI DELLA RIFORMA

Mi sembra che il sistema delineato si presenti più leggero e meno costoso perché esclude la crescita incontrollabile della detenzione in forza della legificazione di regole e strumenti di contenimento, anche privilegiando diverse modalità di esecuzione penale incomparabilmente più economiche della esecuzione della pena detentiva.

Il secondo vantaggio è rappresentato dalla riduzione dei costi economici funzionali a quelli delle recidive: l'accompagnamento della persona in una parte più o meno estesa della esecuzione, ne favorisce il reinserimento sociale e, per questa via, contiene la recidiva (come ricerche recenti hanno dimostrato).

Il terzo è il recupero di razionalità dell'intervento penale, che ritirandosi dall'area dell'intervento sociale o almeno limitando largamente la sua presenza nella stessa, segna un decremento degli alti costi della giustizia penale e dei *posti-carcere* per la spesa pubblica.

Si tratta di vantaggi economici e di razionalità che indico solo in conclusione perché i valori e gli ideali hanno rappresentato in prima istanza la carta di presentazione del progetto.

CHIEDO ORA, PER CAPIRE ORIENTAMENTI AUTOREVOLI SUL PROGETTO

- Sembrano maturi i tempi per sostenere una nuova Legge penitenziaria caratterizzata dalla configurazione di diritti soggettivi in capo alle persone detenute? Includendo tutti i diritti delle persone libere con l'eccezione della libertà di locomozione e con l'aggiunta di ulteriori diritti derivanti dallo status, oppure prevedendo delle limitazioni? Con quali tutele?

- Si riconosce che esiste una "detenzione sociale"? E se si ritiene di "por-

tarla dal penale al sociale", si condividono le nuove forme di alternative alla detenzione indicate da questo progetto? Si pensa di poter programmare altre riforme di Leggi settoriali in materia di sostanze stupefacenti e di disciplina del fenomeno migratorio? Secondo quali principi?

- Come si ritiene di intervenire sui trend crescenti di popolazione penitenziaria, ove si reputino riducibili?

- Pur ritenendo personalmente che questo progetto sia congegnato come un unicum inscindibile comprensivo di diritti, di misure alternative, di ristrutturazione dei Tribunali di Sorveglianza, degli istituti penitenziari, dell'organizzazione centrale e periferica, si pensa che taluni aspetti non possano trovare ampio consenso?

*"Le ideologie sono libertà mentre si fanno,
oppressione quando sono fatte"*

(Sartre)

PREMESSA

Curare In Carcere O Curarsi Dal/Di Carcere

Al la domanda se sia possibile curare un tossicodipendente in carcere, si può rispondere solo dopo aver dato risposta a quella: in che cosa consiste la cura di un tossicodipendente in un contesto sociale ed istituzionale *normale*? Una domanda che non ha ancora avuto una risposta adeguata né, tanto meno, definitiva.

In realtà la domanda preliminare alla quale si danno risposte contrapposte è: cosa si dovrebbe curare ed in relazione a quali criteri di individuazione di bisogni di salute e personali?

Su questi temi vi è un acceso dibattito che coinvolge prevalentemente politici, religiosi, tecnici e, in forma fortemente marginale, una ridotta area di persone direttamente interessate.

Le concezioni e le pratiche correnti della cura che vengono offerte ai *liberi* e che dovrebbero essere garantite anche ai detenuti, non sono univoche, e fanno riferimento a diverse concezioni della tossicodipendenza cui corrispondono diversi modelli di cura ma considerano solo marginalmente, in media, le singole persone e le loro storie. La cura risulta quindi, in parte, un processo teso a costruire una identità sociale del tossicodipendente corrispondente alla specifica concezione di riferimento (malato, emarginato, deviante, individuo). In particolare il dibattito risulta assai condizionato da influssi moralistici (più che etici) fortemente giudicanti, da posizioni ideologiche (intese come coscienza velata e rovesciata) e da politiche pregiudiziali. Inoltre queste stesse pratiche assumono diverse caratteristiche e connotati se si realizzano nei SerT, nelle strutture intermedie, nelle Comunità di un circuito o di un altro.

La normativa attuale, nell'inserire una dimensione di

Stefano
Vecchio